

## ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 96/5/CE sono modificati nel modo seguente:

1) All'allegato II, sezione 1, sono inseriti i seguenti punti:

•1.3 bis Se nella denominazione di un prodotto salato fra gli altri ingredienti è menzionato il formaggio, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo:

— le proteine di fonte lattiero-casearia non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

— il tenore totale di proteine presenti nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4 bis I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 incluso non si applicano alle salse presentate come accompagnamento dei pasti.

1.4 ter Gli alimenti dolci nella cui denominazione figurano prodotti lattiero-caseari come principali o unici ingredienti devono contenere almeno 2,2 g di proteine di fonte lattiero-casearia/100 kcal. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 non si applicano a tutti i restanti alimenti dolci.»

2) È aggiunto il seguente allegato VI:

## •ALLEGATO VI

**Limiti massimi per gli additivi consistenti in vitamine, minerali e oligoelementi negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini**

Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita.

Elemento nutritivo	Massimo per 100 kcal
Vitamina A (µg RE)	180 (1)
Vitamina E (mg a-TE)	3
Vitamina C (mg)	12,5/25 (2)/125 (3)
Tiamina (mg)	0,25/0,5 (4)
Riboflavina (mg)	0,4
Niacina (mg NE)	4,5
Vitamina B6 (mg)	0,35
Acido folico (µg)	50
Vitamina B12 (µg)	0,35
Acido pantotenico (mg)	1,5
Biotina (µg)	10
Potassio (mg)	160
Calcio (mg)	80/180 (5)/100 (6)
Magnesio (mg)	40
Ferro (mg)	3
Zinco (mg)	2
Rame (µg)	40
Iodio (µg)	35
Manganese (mg)	0,6

(1) In conformità alle disposizioni degli allegati I e II.

(2) Limite applicabile ai prodotti arricchiti con ferro.

(3) Limite applicabile agli alimenti a base di frutta, ai succhi di frutta, ai nettari e ai succhi di verdura.

(4) Limite applicabile agli alimenti a base di cereali.

(5) Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii).

(6) Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv).»